

"SATHYA SAI BOOKS AND PUBLICATIONS OF ITALY"

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

1. E' costituita un'associazione denominata: "SATHYA SAI BOOKS AND PUBLICATIONS OF ITALY", con sigla "Mother Sai Publications".
2. L'associazione ha sede legale in Busto Arsizio (VA) Viale Duca d'Aosta c.n. 15.
3. L'associazione utilizza nell'ambito della propria denominazione il titolo "Sathya Sai" in forza di un'autorizzazione unilateralmente concessa dal Coordinatore Centrale Regione III — sud Europa della Sri Sathya Sai Seva Organization, con sede in Prashanti Nilayam, 515134 Anantapur - India, il quale potrà revocarla insindacabilmente in qualsiasi momento. In tal caso, il presidente del Consiglio direttivo dovrà convocare entro 20 giorni l'Assemblea per la messa in liquidazione dell'associazione.
4. L'associazione non ha scopo di lucro, non ha compiti di evangelizzazione o proselitismo e si propone di:
 - a) aiutare l'individuo a divenire consapevole della Divinità che gli è inerente e comportarsi di conseguenza, nonché tradurre nella pratica della vita quotidiana l'Amore divino;
 - b) diffondere con la messa in pratica e con l'esempio i principi fondamentali, fissati da Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, di Sathya (Verità), Dharma (Rettiludine), Prema (Amore), Shanti (Pace) ed Ahimsa (Non Violenza);
 - c) promuovere una cultura tesa ad instaurare l'unità di tutte le Fedi ed instaurare e promuovere il concetto di "eterna rettitudine" e di unicità di tutti i pensieri senza riconoscere alcuna distinzione o separazione basata sulla religione, casta, razza o credo;

Per la realizzazione del suo scopo l'associazione potrà promuovere e curare direttamente o indirettamente, la redazione e l'edizione di libri, testi, dispense, notiziari, materiale audiovisivo e quant'altro inerente i propri fini istituzionali;

4. L'associazione aderisce all'Organizzazione Centrale Sathya Sai di Prashanti Nilayam - India e pertanto si impegna nella persona del proprio Presidente a rispettarne, e far rispettare ai propri associati, le norme inderogabili dello statuto (charter) e le direttive mondiali emanate ed emanande dai competenti Organi.
5. L'associazione riconosce inoltre all'Organizzazione Centrale Sathya Sai di Prashanti Nilayam - India, la titolarità del "Sarvadharmā", dei titoli "Sri Sathya Sai Organization", "Sathya Sai Seva" e "E.H.V. - Education in Human Values", nonché il copyright sulla letteratura edita dalla "Sathya Sai Books and Publications Trust" di Prashanti Nilayam - India.

PATRIMONIO

6. Il patrimonio dell'associazione è costituito:
 - a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
 - b) dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
 - c) da donazioni, legati, lasciti.

Il patrimonio sociale non potrà mai essere oggetto di rivendica di qualsiasi diritto da parte dell'associato che per ogni motivo cessi di far parte dell'associazione.

7. I proventi con cui provvedere all'attività ed alla vita dell'associazione sono costituiti:

- a) dai redditi dei beni patrimoniali;
- b) dalle erogazioni e contributi volontari di associati, cittadini, enti ed associazioni;
- c) dal ricavato delle varie attività intraprese per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

ASSOCIATI

8. Possono far parte dell'associazione in qualità di associati tutti i cittadini italiani o stranieri residenti in Italia e le associazioni, in persona del proprio presidente o suo delegato ed autorizzate ad usare nella denominazione il titolo "SATHYA SAI", che ne condividono i principi di cui all'Art. 4 e gli scopi. Le associazioni devono avere espressamente indicato nel loro statuto il fine di promuovere una cultura tesa a diffondere i principi di Sathya (Verità), Dharma (Rettiludine), Prema (Amore), Shanti (Pace) ed Ahimsa (Non Violenza), fissati da Bhagavan Sri Sathya Sai Baba.

9. L'ammissione degli associati avviene su semplice domanda degli interessati, ove si dichiara di aver esaminato e di aderire allo Statuto e al Regolamento Interno, se emanato, dell'associazione in oggetto. Agli associati che svolgano attività promosse dal Consiglio Direttivo compete la qualifica di soci attivi. Sulla domanda di associazione come socio attivo delibera il Consiglio direttivo. Gli associati ammessi faranno parte dell'associazione senza limiti di tempo.

Possono fare parte dell'Associazione anche i soci simpatizzanti.

I soci simpatizzanti sono coloro che vogliono approfondire la conoscenza dei principi di Bhagavan Sri Sathya Sai Baba anche mediante le letture proposte dall'Associazione con libri e riviste.

I soci simpatizzanti, su semplice domanda scritta degli interessati, vengono iscritti in un apposito registro, separato da quello degli associati, e resteranno ammessi per tutta la durata dell'anno solare in corso (da 1/1 a 31/12).

Al termine di tale periodo, gli associati simpatizzanti verranno cancellati dal registro e potranno iscriversi nuovamente con le stesse modalità e validità della prima iscrizione.

10. L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. Tutti gli associati sono tenuti a non trarre benefici economici o vantaggi sociali e politici di qualsiasi genere, direttamente o indirettamente dall'appartenenza all'associazione.

11. La qualifica di associato attivo o simpatizzante, deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Segretario dell'associazione, può venir meno per i seguenti motivi:

- a) recesso da comunicarsi per iscritto con preavviso di almeno tre mesi;
- b) perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa;
- d) delibera motivata del Consiglio direttivo nei confronti degli associati che:

- non partecipano alla vita dell'associazione o tengono comportamenti contrari agli scopi della stessa, nonché alle norme etiche e statutarie;
- non adempiono i doveri inerenti alla qualità di associato o gli impegni assunti nei confronti dell'associazione;
- tengono condotta contraria alle leggi ed all'ordine pubblico;

L'apertura di qualsiasi procedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata.

L'associato colpito da provvedimento di esclusione ha diritto di presentare ricorso all'Assemblea, perché deliberi in merito, mediante lettera raccomandata da inviarsi al presidente dell'associazione.

La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che hanno determinato l'esclusione o la perdita della qualifica di associato.

ORGANI

12. Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati
- il Consiglio direttivo: presidente, vice presidente e Segretario
- il collegio dei revisori dei conti, se istituito

ASSEMBLEA

13. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è composta da tutti gli aderenti attivi dell'associazione; rappresenta l'universalità degli associati attivi stessi e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti. Ogni associato attivo ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta. Ogni associato non può essere portatore di più di tre deleghe. Alle assemblee, ordinarie e straordinarie, l'espressione di voto spetta ai soci attivi. I soci simpatizzanti non hanno facoltà di partecipare di esprimere il voto sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea

14. L'Assemblea ordinaria degli associati attivi deve essere convocata dal Consiglio direttivo, in via ordinaria, almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, quando occorra, per la nomina dei consiglieri, e del collegio dei revisori dei conti.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata al presidente da almeno un decimo degli associati.

15. Le assemblee sono convocate mediante comunicazione scritta contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, affissa nell'apposito albo esposto nella sede dell'associazione e spedito ad ogni associato a mezzo lettera, telegramma, fax o posta elettronica (e-mail) almeno otto giorni prima della data fissata al domicilio risultante al libro soci. Resta inteso che l'utilizzo del fax o della posta elettronica (e-mail) è consentito soltanto nei confronti degli associati che eleggono domicilio presso il numero di fax o indirizzo email indicato nel libro soci, fermo restando che quelli che non intendono fornire tali dati, o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di

ricevere l'avviso di convocazione nelle altre forme previste succitate. L'avviso di convocazione potrà fissare anche la data per l'eventuale seconda convocazione.

16. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti dei presenti e con la presenza, anche per delega, di almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i consiglieri non hanno diritto di voto.

Per le deliberazioni di competenza dell'Assemblea straordinaria, concernenti cioè le modifiche dello statuto, l'istituzione o la revoca del collegio dei revisori dei conti, lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre sempre la presenza di tutti i soci attivi e il voto favorevole della totalità dei presenti. Non sono ammessi voti per corrispondenza.

17. L'Assemblea è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente. I verbali delle riunioni Assembleari sono redatti dal Segretario in carica o, in caso di sua assenza e per quella sola Assemblea, da persona scelta tra i presenti dall'Assemblea stessa e sono firmati dal presidente e dal Segretario che ne cura la trasmissione agli associati attivi.

18. Le votazioni delle assemblee hanno luogo per alzata di mano oppure, su decisione del presidente e per argomenti di particolare importanza, a scrutinio segreto; in tal caso il presidente dell'Assemblea sceglierà due scrutatori tra i presenti. Le deliberazioni assembleari saranno poi affisse per un congruo periodo nei locali dell'associazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO

19. L'associazione è retta ed amministrata da un Consiglio direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque consiglieri eletti tra gli associati secondo il numero fissato dall'Assemblea in sede di nomina. Nell'ambito dell'Assemblea, i soci attivi nominano i componenti del Consiglio direttivo, che restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

20. Il Consiglio direttivo, in suo seno, provvede poi alla nomina del presidente, del vicepresidente e del Segretario.

21. Qualora per dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento venisse a mancare uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio direttivo procederà per cooptazione alla integrazione dei componenti stessi; i consiglieri così nominati resteranno in carica sino alla scadenza del Consiglio che li ha eletti.

22. Tutti i membri del Consiglio direttivo non riceveranno alcun compenso o rimborso in dipendenza della loro carica.

23 Il Consiglio direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, ogniqualvolta il presidente lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta scritta al presidente almeno due consiglieri.

Il Consiglio direttivo è convocato con lettera, telefax, telegramma o posta elettronica (e-mail) da inviarsi ai consiglieri almeno 3 giorni prima della data fissata; nei casi di particolare urgenza il Consiglio può essere convocato per telegramma inviato almeno due giorni prima. L'invito deve contenere l'indicazione della data, ora, luogo della riunione e l'indicazione degli argomenti da trattare. Le riunioni del Consiglio, presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente, sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede

la riunione. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio direttivo sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal presidente e dal Segretario.

24. Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, compresi fra gli altri quelli di:

- a) assicurare il conseguimento degli scopi dell'associazione;
- b) convocare le assemblee; c) deliberare sull'ammissione di nuovi associati ed adottare i provvedimenti di esclusione;
- d) redigere i bilanci preventivo e consuntivo; e) emanare regolamenti e norme per l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione;
- f) acquistare ed alienare beni mobili ed immobili; determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'associazione;
- g) sottoporre all'Assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le modifiche da apportare allo statuto;
- h) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal presidente;
- i) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all'Assemblea od a altri organi.

Il Consiglio direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, potrà avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e/o non soci.

PRESIDENTE

25. Il presidente dirige e rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali, presiede l'Assemblea, convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo, cura l'esecuzione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio direttivo; può delegare, per iscritto, ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

VICE - PRESIDENTE

26. Il vice-presidente, in caso di urgenza o di impedimento del presidente, lo sostituisce ad ogni effetto.

SEGRETARIO

27. Il Segretario dirige gli uffici dell'associazione che sono a disposizione degli associati per tutti i compiti di assistenza, informazione e tutela che rientrano nelle finalità dell'associazione; cura il disbrigo degli affari ordinari; provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio direttivo; aggiorna i libri e registri sociali e mantiene i contatti di carattere continuativo con gli uffici pubblici e privati, con gli enti e le organizzazioni che interessano l'attività dell'associazione. Per l'attività svolta in nome dell'associazione, al Segretario è conferita la rappresentanza legale verso i terzi.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

28. L'Assemblea dell'associazione può istituire e revocare, ove lo ritenga utile, necessario ed opportuno, il collegio dei revisori dei conti.

29. Il collegio dei revisori dei conti è composto da un presidente, da due membri effettivi e da due supplenti, tutti nominati dall'Assemblea anche tra persone non associate. Al collegio spetta il compito di:

- controllare la gestione contabile dell'associazione ed effettuare, in qualsiasi momento gli accertamenti di cassa;
- redigere collegialmente la relazione sui bilanci preventivo e consuntivo da presentare all'Assemblea;
- vigilare e controllare che siano osservate le norme statutarie;

La carica di revisore è inconciliabile con quella di consigliere, ha la durata di tre esercizi ed è rinnovabile.

I revisori dei conti partecipano alle assemblee e possono assistere alle riunioni del Consiglio direttivo.

I membri del collegio dei revisori dei conti non riceveranno alcun compenso e/o rimborso in dipendenza della loro carica.

LIBRI SOCIALI

30. I libri sociali posti in uso ed aggiornati a cura del Segretario dell'associazione sono i seguenti:

- giornale di contabilità;
- inventari dei beni mobili ed immobili;
- associati;
- verbali assemblee;
- verbali Consiglio direttivo;
- verbali collegio dei revisori dei conti, se istituito.

Detti libri, prima di essere posti in uso, saranno numerati progressivamente e vistati in ogni pagina dal presidente del Consiglio direttivo, ad eccezione di quelli soggetti a bollatura iniziale ai sensi degli articoli 2214 e seguenti del codice civile; essi sono liberamente consultabili da chiunque ne abbia interesse e ne faccia espressa richiesta al Consiglio direttivo.

BILANCIO ANNUALE

31. L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio direttivo procederà alla redazione del bilancio da presentare per l'approvazione, unitamente al programma dell'attività per il nuovo esercizio ed al preventivo delle spese, all'Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Dalla data di spedizione dell'avviso di convocazione, bilancio e programma verranno depositati presso la sede dell'associazione a disposizione degli associati che intendessero consultarli.

32. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto di utili o avanzi di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

33. L'associazione ha durata a tempo indeterminato. In caso di scioglimento dell'associazione l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.

Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'Assemblea, ciascuno dei membri del Consiglio direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

Quanto residuerà esaurita la liquidazione verrà devoluto ad altra associazione o a fini di pubblica utilità scelti dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall'Assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

34. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio direttivo ed approvato dall'Assemblea.

RINVIO

35. Per quanto non previsto dal presente statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti in materia di associazioni.

Statuto aggiornato dall'assemblea degli associati in data 20 aprile 2024 con la presenza di tutti i soci attivi e il voto favorevole della totalità dei presenti.